



Città di Arese

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ALLEGATO A alla deliberazione della Giunta comunale n. 121 del 14.07.2016

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DI CONTRATTI DI APPALTO O DI CONCESSIONE PER IMPORTI INFERIORI ALLE SOGLIE DI RILIEVO COMUNITARIO E SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

Il Regolamento entra in vigore il 20.07.2016

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina ai sensi dell'art. 77, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o di concessione in caso di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico.
2. La nomina dei componenti delle commissioni avviene nel rispetto dei principi di competenza e trasparenza individuati nel presente regolamento.

Art. 2 – Componenti delle Commissioni

1. La commissione giudicatrice è composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.
2. La commissione giudicatrice è costituita da un numero dispari di commissari, di norma pari a tre, oltre il segretario. Il numero dei componenti può essere pari a cinque, oltre il segretario, nei casi di appalti di particolare contenuto innovativo, tecnologico o che implicino conoscenze multidisciplinari e trasversali alle competenze delle Aree/Settori dell'Ente.
3. I commissari non devono aver svolto nè possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
4. Ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed integr., la nomina delle commissioni di gara è attribuita al Titolare di Posizione Organizzativa (di seguito, P.O.) assegnataria dell'obiettivo di gestione di cui trattasi in forza del Piano esecutivo di gestione o altro strumento di programmazione comunale, la quale non può ricoprire alcun ruolo all'interno della commissione.
5. Ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed integr., la presidenza delle commissioni può essere assegnata esclusivamente ad una P.O. purchè sia persona distinta da quella di cui al comma 4, individuata in base alla competenza ritenuta prevalente per il procedimento di cui trattasi. Gli ulteriori componenti sono individuati, mediante sorteggio, tra:
 - a) un dipendente assegnato al servizio comunale al quale si riferisce il procedimento di acquisizione della prestazione ed appartenente alla categoria contrattuale D o C;
 - b) un dipendente di categoria contrattuale D, secondo criteri di competenza definiti in funzione dello specifico procedimento.

In caso di assenza o oggettivo impedimento, ivi comprese le preclusioni di cui all'art. 3, che impediscano la nomina ai sensi della precedente lett. a), si applica la lettera b) per la nomina di tutti i componenti disciplinati dal presente comma.

6. In caso di nomina di cinque componenti, i restanti due componenti sono individuati, mediante sorteggio, tra:
 - a) una P.O., diversa da quella dei commi 4 e 5;
 - b) un Dipendente inquadrato in Categoria D.

In caso di assenza o oggettivo impedimento, ivi comprese le preclusioni di cui all'art. 3, che impediscano la nomina ai sensi della precedente lett. a), si applica la lettera b) per la nomina di tutti i componenti disciplinati dal presente comma.

7. Nel provvedimento di nomina della commissione è individuato anche il segretario della stessa, che però non assume il ruolo di componente del collegio.

8. Il RUP, al quale spetta la valutazione della documentazione amministrativa e l'adozione dei relativi provvedimenti (attivazione del "soccorso istruttorio", ammissione, esclusione), non può essere nominato componente della Commissione inerente il medesimo procedimento.

9. Non possono far parte della Commissione coloro che:

- a) nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore presso il Comune di Arese;
- b) in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

10. La nomina dei componenti e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. La P.O. di cui all'art. 2, comma 4, stila un verbale nel quale vengono riprodotti i criteri che hanno condotto alla definizione del nominativo del presidente, del numero e delle competenze dei componenti la commissione, l'assenza o il ricorrere di preclusioni; il verbale viene allegato alla determinazione di nomina della commissione.

11. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

12. Si applicano ai commissari e al segretario della commissione giudicatrice l'articolo 35 *bis* del D.Lgs. n. 165/2001, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'art. 42 del D.Lgs. 50/2016. I commissari, in sede di prima riunione della commissione di gara, devono rendere apposita dichiarazione:

- a) ai sensi dell'art. 51 c.p.c. di non trovarsi in rapporti di parentela o di affinità entro il IV grado con i titolari, gli amministratori e i soci dei concorrenti e di non avere contratti di lavoro o professionali con i concorrenti, loro titolari o amministratori o soci;
- b) di assenza delle preclusioni di cui all'art. 35 *bis*, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001;
- c) di non trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 77, comma 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 3 – Applicazione del Principio di trasparenza

1. Nell'individuare i componenti delle commissioni di cui all'art. 2, commi 5 e 6, la P.O. competente alla nomina applica il principio di rotazione, secondo le modalità di seguito specificate:

- a) il presidente non può rivestire tale qualifica per due volte consecutive, per effetto della nomina conferita da parte della stessa articolazione organizzativa comunale; la preclusione comunque persiste al ricorrere di uno dei seguenti casi:
 1. qualora la nomina successiva alla prima abbia riguardato un affidamento di importo pari o inferiore ad € 10.000,00;
 2. qualora l'insediamento della commissione debba avvenire nei 30 giorni successivi a quella della prima nomina.

- b) i componenti esperti ed il segretario non possono essere nominati per due volte consecutive, per effetto della nomina conferita da parte della stessa articolazione organizzativa; la preclusione comunque persiste al ricorrere di uno dei seguenti casi:
 - 1. qualora la nomina successiva alla prima abbia riguardato un affidamento di importo pari o inferiore ad € 10.000,00;
 - 2. qualora l'insediamento della commissione debba avvenire nei 60 giorni successivi a quella della prima nomina.

2. Il presidente della commissione viene individuato dalla P.O. di cui all'art. 2, comma 4, sulla base della competenza valutata prevalente in funzione del procedimento di cui trattasi.

3. I componenti della commissione di cui all'art. 2, comma 5, lett. b) e comma 6, ed il segretario vengono individuati tramite sorteggio; il sorteggio deve assicurare che tra i componenti vi sia la presenza di dipendenti assegnati ad almeno due Settori/Aree comunali.

4. I sorteggi previsti dal presente Regolamento sono effettuati, di norma, mediante strumenti informatici e sono comunque verbalizzati alla presenza di due testimoni.

5. Ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, deve essere pubblicata sul profilo del committente, nella Sezione "Amministrazione trasparente", la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.

Art. 4 - Applicazione del Principio di competenza

1. Ai fini del sorteggio dei componenti delle commissioni, viene istituito un Albo dei componenti e dei segretari delle Commissioni di cui al presente regolamento, tenuto ed aggiornato presso il Servizio Contratti in collaborazione con il servizio del Personale, articolato nelle seguenti sezioni:

a) Esperti in ambito amministrativo; sono inseriti nella presente sezione i Dipendenti in possesso dei seguenti profili professionali:

- 1) Istruttore amministrativo-contabile;
- 2) Agente di Polizia Municipale;
- 3) Istruttore Finanziario;
- 4) Istruttore direttivo amministrativo-contabile;
- 5) Istruttore direttivo di Polizia Municipale;
- 6) Comandante di Polizia Municipale;
- 7) Funzionario amministrativo contabile;

b) Esperti in ambito tecnico; sono inseriti nella presente sezione i Dipendenti in possesso dei seguenti profili professionali:

- 1) Istruttore tecnico;
- 2) Istruttore direttivo tecnico;
- 3) Funzionario tecnico.

c) Esperti in ambito sociale e culturale; sono inseriti nella presente sezione i Dipendenti in possesso dei seguenti profili professionali:

- 1) Istruttore educativo socio-culturale;
- 2) Istruttore di biblioteca;
- 3) Istruttore della Comunicazione Pubblica;
- 4) Istruttore direttivo educativo socio-educativo;
- 5) Istruttore direttivo di biblioteca;
- 6) Istruttore direttivo – Assistente sociale
- 7) Istruttore direttivo della Comunicazione Pubblica;

- 8) Funzionario educativo socio-culturale;
- 9) Comunicatore Pubblico.

2. Le sezioni di cui al comma 1 sono articolate a loro volta in sottosezioni nelle quali vengono inseriti i Dipendenti con inquadramento giuridico in categoria C e D; quest'ultima sottosezione è a sua volta articolata in ulteriore sottosezione riguardante esclusivamente le P.O. alla quale si attinge esclusivamente per il sorteggio di cui all'art. 2, comma 6, lett. a).

3. Ai fini dell'art. 2, commi 5 e 6, il sorteggio viene effettuato inizialmente attingendo dai nominativi di cui alla sottosezione Categoria D; solo nei casi di impossibilità ad assicurare la rotazione di cui all'art. 3, il sorteggio attingerà dalla sottosezione Categoria C.

4. Per il sorteggio del segretario si attinge indifferentemente da qualsiasi sezione e sottosezione ad eccezione di quella relativa alle PO.

5. La P.O. di cui all'art. 2, comma 4, anche sulla base delle valutazioni propedeutiche agli adempimenti di cui all'art. 2, comma 5, primo periodo ed in funzione di un efficace dispiego delle competenze necessarie al procedimento, definisce ed attesta nel verbale di cui all'art. 2, comma 9, le ragioni di competenza che impongono di attingere ad una o a più delle sezioni di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1.

5 - Efficacia delle disposizioni

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore in forza delle specifiche disposizioni del Comune di Arese in materia di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari.